

**INTERVENTO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
SU AREE COMPRESSE NELLA
ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE "LANCA DI SANTA MARTA
(CONFLUENZA CON IL BANNA)"
COMPRESA NEL PARCO NATURALE DEL PO PIEMONTESE
IN COMUNE DI MONCALIERI (TO)**

CONVENZIONE

TRA

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE (con denominazione corrente "Aree protette del Po Piemontese" e d'ora in poi definito "Ente-Parco"), con sede legale in Piazza Giovanni XXIII, 6 - 15048 Valenza (AL), Codice fiscale 95000120063, in persona del sig., nato a il e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la suddetta sede

E

Società Urbe Sana srl. (d'ora in poi definita "Ditta"), con sede in Galleria S. Federico n. 54 - 10121 Torino (To), Partita IVA, in qualità di proponente del ... , rappresentata dal sig./dott./.... .., in qualità di, nato a il .../.../..... e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la suddetta sede **(oppure)** in via -

PREMESSO CHE

- che il comune di Moncalieri aveva approvato la Variante Parziale n.81 di PRG ai sensi dell'art 17 c.5 con D.C.C. n. 26 del 5/3/2020, finalizzata all'adeguamento delle previsioni dello strumento urbanistico generale per consentire la realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale condizionata da specifiche esigenze tipologiche, distributive e gestionali; l'area di intervento è prevista su terreni ricadenti in area normativa Cr2 (art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente (borgata Bauducchi);
- che con il provvedimento di Determina Dirigenziale del Settore programmazione e gestione infrastrutture, tutela ambientale del comune di Moncalieri n. 274 del 12.02.2020 si è ratificato il NON ASSOGGETTAMENTO alla VAS della "VARIANTE N. 81 ex art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. al vigente P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 - Modifica all'art. 28-3-2 Area normativa CR2 delle N.T.A.", a condizione che il successivo strumento attuativo, ovvero il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto, di seguito PEC, venisse sottoposto obbligatoriamente a VAS, escludendo il procedimento preventivo di verifica di assoggettabilità, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nei pareri già citati e nel verbale della Conferenza dei Servizi, allegati al provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- che con istanza del 08.02.2019 (protocollo n. 8344) veniva presentato il progetto di piano esecutivo convenzionato in area Cr2 (3) del vigente P.R.G.C. per la realizzazione di residenza sanitaria assistita in Borgata Bauducchi e che tale progetto è stato accolto con provvedimento del Sindaco del 27.11.2020;

- che il procedimento di VAS è stato attivato dal comune di Moncalieri con nota prot. 60200 del 14.12.2020 su indicazione del Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile con comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e contestuale richiesta dei pareri da parte delle amministrazioni con competenze ambientali interessate riguardo il Rapporto Ambientale;
- che durante la procedura di VAS è emersa la necessità di individuare interventi a favore dell'ambiente finalizzati a compensare gli impatti residui non mitigabili;
- che non è stato possibile reperire, tra le proprietà del proponente né tra le aree comunali, appezzamenti idonei ad ospitare interventi compensativi;
- che il Rapporto Ambientale era corredato dal progetto preliminare di interventi di riqualificazione a compensazione degli impatti non mitigabili, di cui all'elaborato P2 del PEC; trattasi di interventi previsti svolgersi su terreni demaniali localizzati presso la Zona Speciale di Conservazione 'Lanca di Santa Marta (Confluenza Po- Banna)', ex Riserva Naturale Speciale della Lanca di Santa Marta e della Confluenza del Banna, dati in concessione demaniale all'Ente Parco,;
- che, con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016, sono state approvate le Misure di conservazione sito-specifiche del sito Rete Natura 2000 IT1110017 - Lanca di Santa Marta (Confluenza Po- Banna) e che tali misure agli art. 5 e 10 promuovono interventi finalizzati al contenimento e all'eradicazione di specie esotiche invasive;
- che l'Ente di gestione delle Aree Protette del Po Piemontese in riferimento al progetto preliminare degli interventi di compensazione suddetto ha espresso parere favorevole con D.D. n. 57 del 8/2/2021 in sede di Conferenza dei Servizi organizzata dal comune di Moncalieri, nell'ambito della quale era chiamato ad esprimersi sulla VAS del PEC ;
- che L'Organo tecnico Comunale per la VAS ha espresso il proprio Parere motivato positivo, mediante Delibera di Giunta comunale n.112 in data 8/4/2021, attinente anche al progetto delle opere di compensazione, di cui sopra;
- che lo strumento attuativo ovvero il PEC in oggetto è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 La Ditta, a seguito della stipula della Convenzione relativa allo strumento attuativo, ovvero il citato PEC, e della conseguente e successive sottoscrizione della presente convenzione, potrà essere autorizzata alla realizzazione degli interventi di compensazione di cui in oggetto;
- Art. 2 La Ditta si impegna a redigere, in proprio o tramite consulenti incaricati, un progetto esecutivo degli interventi di compensazione in linea con il progetto preliminare già consegnato nell'ambito della procedura di VAS di cui all'elaborato P2 del PEC; copia del progetto esecutivo dovrà essere consegnata presso gli uffici comunali e sarà considerata parte integrante della documentazione della Convenzione;
- Art. 3 Gli interventi di compensazione interessano una superficie pari a 28.262 mq e prevedono lavori di contenimento/eradicazione di specie esotiche invasive (cercinatura, trattamento chimico mediante endoterapia, abbattimento delle piante devitalizzate, cippatura del materiale legnoso derivante dagli abbattimenti, utilizzo di teli pacciamanti), messa a dimora di specie autoctone (fornitura e posa di piante in contenitore e di astoni/talee) e di contenimento del ruscellamento di fertilizzanti e agrofarmaci dai seminativi (realizzazione di fossato e di rilevato, inerbimento del terreno movimentato); tali interventi devono essere progettati ed eseguiti secondo la

sequenza e le prescrizioni di cui al Parere motivato dell'OTC di Moncalieri - Delibera di Giunta comunale n.112 in data 8/4/2021, che qui si intendono integralmente richiamate e di ogni altra indicazione e/o prescrizione che l'Ente-Parco si riserverà di dare;

- Art. 4 Entro 6 mesi dalla data di stipula della presente Convenzione, la Ditta dovrà completare le indagini di campo e dovrà presentare all'Ente-Parco ed al Comune il progetto esecutivo degli interventi di compensazione;
- Art. 5 I lavori dovranno procedere secondo la scansione temporale indicata nel cronoprogramma contenuto nel progetto esecutivo; in particolare, entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente-Parco, dovranno essere completati i lavori di messa a dimora delle specie autoctone e di contenimento del ruscellamento di fertilizzanti e agrofarmaci dai seminativi; entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente-Parco dovranno essere completati i lavori di contenimento/eradicazione delle specie esotiche invasive;
- Art. 6 I lavori in questione dovranno necessariamente coordinarsi ed integrarsi con altri interventi in progetto o già eseguiti da parte dell'Ente Parco nella Zona Speciale di Conservazione 'Lanca di Santa Marta (Confluenza Po- Banna)' e nelle zone limitrofe, nell'ambito dei propri programmi di intervento e di gestione, anch'essi finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione degli habitat tutelati dal sito della Rete Natura 2000; il progetto esecutivo degli stessi dovrà, quindi, tenere conto di tali interventi, in base alle indicazioni dell'Ente Parco;
- Art. 7 La ditta garantirà l'esecuzione delle operazioni di manutenzione necessarie ad assicurare l'attecchimento delle specie autoctone messe a dimora (bagnamenti, decespugliamenti) e la funzionalità degli interventi compensativi effettuati; tali interventi si protrarranno per 5 anni dall'inizio dell'esecuzione degli impianti.
- Art. 8 La ditta, autonomamente o mediante consulenti incaricati, garantirà l'attuazione del Piano di Monitoraggio approvato con il PEC, per le sole parti di competenza, finalizzato alla valutazione dell'efficacia degli interventi eseguiti e, in caso di parziale insuccesso, all'individuazione di eventuali misure correttive; le modalità di esecuzione del monitoraggio specifico degli interventi di compensazione, che convergeranno nel Piano di Monitoraggio del PEC, (frequenza dei controlli in campo, modalità di redazione dei report) saranno definite nel progetto esecutivo. Le attività di monitoraggio si estenderanno per un periodo di cinque anni a partire dall'inizio dell'esecuzione degli impianti.
- Art. 9 La ditta stipulerà un'apposita fidejussione assicurativa a favore dell'Ente Parco, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di compensazione ambientale e della successiva manutenzione (importo totale stimato pari a ... euro); gli importi garantiti dalla fidejussione potranno essere progressivamente ridotti sulla base dell'avvenuta verifica della corretta esecuzione degli interventi (attecchimento delle piante messe a dimora, realizzazione del fossato e del rilevato in terra) a partire dal secondo anno dall'avvio dei lavori.

- Art. 10 La relazione attestante la regolare esecuzione delle opere secondo le modalità e la cronologia previste in progetto sarà redatta a carico della Ditta, sulla base delle risultanze di apposito verbale di sopralluogo congiunto con i tecnici dell'Ente Parco, e soggetta a ratifica da parte dell'Ente Parco.
- Art. 11 Al termine dell'intervento, la Ditta si impegna alla rimozione di tutti gli eventuali materiali sintetici e non biodegradabili (protezioni contro i danni da fauna selvatica/shelter, teli pacciamanti, ecc.), impiegate nel corso dei lavori. A lavori ultimati proseguirà il monitoraggio nei termini stabiliti dal progetto.
- Art. 12 Ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla esecuzione o risoluzione del presente accordo e che non sia stato possibile definire bonariamente, viene deferita alla giurisdizione del Foro di Torino.
- Art. 13 La presente convenzione mantiene la propria efficacia in relazione a eventuali proroghe per il completamento del progetto complessivo approvato e allo scadere dei cinque anni per il monitoraggio.
- Art. 14 La presente Convenzione fa salvi i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile.
La presente Convenzione sarà registrata con spesa a carico della Ditta.

Torino,

Per l'**ENTE-PARCO** (ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE)
(Il

Per la **DITTA** (SOCIETÀ)
(Il)